



COMUNE DI LIMANA

Provincia di BELLUNO

SERVIZIO TECNICO
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

**PROROGA DELLE PREVISIONI DELLE AREE DI ESPANSIONE
SOGGETTE AD OBBLIGO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO NON ATTUATO,
AI SENSI DEL 7° COMMA BIS DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11**

La Responsabile del Servizio Tecnico,

vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e
vista la Legge Regionale 6 giugno 2017, n.14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11",
richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale 6 marzo 2019, n.10, efficace il 27 marzo 2019, con la quale è stata approvata la prima variante al Piano degli Interventi,
richiamata la Deliberazione della Giunta comunale 11 ottobre 2023, n.116, efficace il 9 novembre 2023, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi applicativi circa l'argomento in oggetto;

AVVISA

che, come definito dal 14° comma dell'art. 13 della Legge Regionale 6 giugno 2017, n.14, in applicazione dei commi 7° e 7° bis dell'art.18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11,
a far data dal prossimo 27 marzo 2024 decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette ad obbligo di piano urbanistico attuativo non attuato, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi.

Informa

altresì, che, ai sensi del 7° comma bis dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, i proprietari aventi titolo delle aree per la cui edificazione il vigente Piano degli Interventi prevede la preventiva autorizzazione di un piano urbanistico attuativo soggette a decadenza delle previsioni, possono presentare al Comune **istanza di proroga** del termine quinquennale.

La proroga potrà essere autorizzata a condizioni che:

- le richieste riguardino l'intero ambito soggetto ad obbligo di Piano Urbanistico Attuativo, come individuato nel Piano degli Interventi;
- le domande siano sottoscritte dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo, ai sensi del 6° comma dell'art. 20 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11;
- i richiedenti si impegnino a versare il contributo previsto dal 7° comma bis dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11;
- le istanze di richiesta della proroga siano presentate **entro il termine di domenica 31 dicembre 2023**.

La richiesta di proroga potrà essere presentata in carta libera e dovrà contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo ...) del richiedente e l'indicazione catastale delle aree interessate.

L'inoltro potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Limana in via Roma, 90 – 32020 Limana (BL);
- a mezzo di posta cartacea, da inviare all'indirizzo: Comune di Limana, via Roma, 90 - 32020 Limana (BL);
- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), da inviare all'indirizzo pec: limana.bl@cert.ip-veneto.net

Gli aventi titolo richiedenti dovranno farsi carico del pagamento di un contributo, previsto dal 7° comma bis dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, per l'intero ambito soggetto ad obbligo di piano urbanistico attuativo, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale, e quindi a partire dal 31 dicembre 2025. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporterà l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga. Il contributo è determinato in misura pari all'1% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, ai sensi del punto 2 della Deliberazione della giunta comunale 11 ottobre 2023, n.116.

La Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Samantha Baruffolo



SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.